

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 442-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, FORMICA, MORLINO, PELIZZO,
BISORI, GIRAUDO, SCARDACCIONE, MORANDI e DAL FALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1969

Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza del coordinamento e dell'armonia nella pubblica Amministrazione, nonchè il bisogno di evitare il nascere ed il sussistere di conflitti tra i soggetti su cui gli ordinamenti giuridici interferiscono, onde assicurarne l'effettivo vigore e la piena credibilità tenendo presente che il diritto pubblico è diritto di collettività, hanno indotto gli onorevoli senatori Spagnoli, Formica, Morlino, Pelizzo, Bisori, Giraud, Scardaccione, Morandi e Del Falco a proporre il presente disegno di legge, avente ad oggetto la proroga di durata in carica delle Commissioni amministrative delle aziende municipalizzate, così aumentandone il tempo di lavoro direzionale.

Ma, oltre ed in aggiunta alle suindicate ragioni, altre ve ne sono che ne consigliano, sul piano pratico, l'adozione. E queste vanno dalla considerazione che il quinquennio è periodo ottimale minimo per l'efficace conduzione amministrativa, alla circostanza che ormai tutti i piani ed i programmi hanno

nel nostro Paese validità quinquennale, nonchè nella valutazione che l'aumento temporale della legislatura consentirà agli organi amministrativi di vivere, senza bisogno di nocive proroghe di fatto, anche durante i primi mesi dei consigli comunali, spesso agitati e confusi per l'indicazione delle linee programmatiche di attività e per le laboriose scelte degli uomini chiamati a realizzarle.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge non può non suggerire l'esigenza di una revisione degli ambiti territoriali, del sistema dei controlli, della formazione del patrimonio e del capitale, delle tariffe e dei costi di gestione delle aziende municipalizzate: in una parola, della vita — e non della grama esistenza — dei suddetti Enti, che devono rimanere strumento indispensabile per la promozione degli organismi locali e lievito per la vita autonoma delle periferie.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è così modificato:

« Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ».